



**comune
di stabio**

ams



aziende
municipalizzate
stabio

ams acqua

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO
DI DISTRIBUZIONE E TASSE
DELL'AZIENDA ACQUA POTABILE

INDICE

A. Capitolo primo: DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1 Definizione
- art. 2 Scopo
- art. 3 Compiti dell'azienda
- art. 4 Campo d'applicazione

B. Capitolo secondo: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE COMUNALI

- art. 5 Estensione dell'acquedotto
- art. 6 Piano generale di distribuzione
- art. 7 Rete di distribuzione
- art. 8 Installazioni
- art. 9 Idranti
- art. 10 Azionamento degli idranti e delle saracinesche
- art. 11 Utilizzazione dei sedimi privati

C. Capitolo terzo: ALLACCIAMENTO DI STABILI E SEDIMI

- art. 12 Definizione
- art. 13 Installazione
- art. 14 Esecuzione
- art. 15 Condizioni tecniche
- art. 16 Acquisizioni di diritti di condotta
- art. 17 Proprietà dell'allacciamento
- art. 17 bis Campo d'applicazione delle tasse d'allacciamento
- art. 18 Manutenzione e sostituzione dell'allacciamento
- art. 19 Messa fuori esercizio

D. Capitolo quarto: INSTALLAZIONI INTERNE DEGLI STABILI

- art. 20 Installazioni
- art. 21 Collaudo
- art. 22 Controlli
- art. 23 Prescrizioni tecniche
- art. 24 Manutenzione
- art. 25 Impianti di trattamento dell'acqua
- art. 26 Pericolo di gelo

E. Capitolo quinto: FORNITURA DELL'ACQUA

- art. 27 Estensione e garanzia della fornitura
- art. 28 Limitazione della fornitura
- art. 29 Domanda di allacciamento
- art. 30 Responsabilità dell'utente
- art. 31 Doveri d'informazione
- art. 32 Divieto di cessione d'acqua
- art. 33 Prelievo abusivo
- art. 34 Fornitura di acqua temporanea, acqua per cantieri
- art. 35 Contratti di abbonamento
- art. 36 Durata e disdetta del contratto
- art. 37 Debitore della tassa e mutazioni
- art. 38 Prelievi di punta anormali

INDICE

F. Capitolo sesto: CONTATORI

art.	39	Posa
art.	40	Responsabilità
art.	41	Ubicazione
art.	42	Prescrizioni tecniche
art.	43	Misurazioni
art.	44	Disfunzioni
art.	45	Sotto contatori

G. Capitolo settimo: FINANZIAMENTO E. TARIFFE

art.	46	Autonomia finanziaria
art.	47	Prestazioni speciali
art.	48	Tariffazione
art.	49	Spese per le condotte principali e di distribuzione
art.	50	Costi d'allacciamento
art.	51	Tasse d'allacciamento
art.	52	Tassa di collaudo
art.	53	Tassa d'utilizzazione
art.	54	Determinazione delle categorie d'utenza
art.	54 bis	Tassa noleggio contatore
art.	55	Prestazioni speciali
art.	55 bis	Tassa uso idranti
art.	55 ter	Tasse per cantieri
art.	56	Prelievo tasse d'utilizzazione e scadenze
art.	57	Esecuzione
art.	58	Revisione

H. Capitolo ottavo: DISPOSIZIONI PENALI E FINALI

art.	59	Infrazioni
art.	60	Ricorsi
art.	61	Entrata in vigore

A. CAPITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI**Art. 1 Definizione**

L'azienda comunale dell'acqua potabile (in seguito denominata AAP) è un ente di diritto pubblico, senza personalità giuridica, amministrata dal Municipio e sottoposta alla vigilanza del Consiglio comunale.

La sua organizzazione è disciplinata dal regolamento delle Aziende municipalizzate.

Art. 2 Scopo

L'AAP assicura il servizio di distribuzione dell'acqua in tutta la giurisdizione comunale, con diritto di privativa, ai sensi della legge cantonale sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal presente regolamento ed in ossequio alla vigente legislazione federale, cantonale e comunale.

Art. 3 Compiti dell'azienda

L'azienda acqua potabile:

- 3.1. provvede alla costruzione ed alla buona manutenzione degli impianti di distribuzione dell'acqua, delle sorgenti e dei pozzi filtranti;
- 3.2. esercita la vigilanza sulla qualità igienica dell'acqua potabile ritenuto come la stessa debba soddisfare i requisiti fissati dal manuale svizzero sulle derrate alimentari;
- 3.3. assicura, nel limite del possibile, l'approvvigionamento di emergenza, riservati eventuali contributi alle spese a carico degli utenti;
- 3.4. appoggia tutte le misure di protezione delle acque, in particolare quelle a favore delle acque del sottosuolo suscettibili di essere captate.

L'AAP provvede, tramite il personale alle sue dipendenze:

- 3.5. a visitare regolarmente le camere di presa ed i serbatoi per accertarsi della impermeabilità delle pareti o di eventuali perdite e infiltrazioni;
- 3.6. a prelevare una volta al mese e in periodi di particolari precipitazioni, dei campioni di acqua da sottoporre per esame della potabilità al Laboratorio cantonale di igiene a Lugano. I prelievi dovranno di regola essere fatti alle fonti (pozzi, sorgenti, serbatoi) o direttamente alle tubazioni.
I risultati delle analisi dovranno essere aggiornati e classificati. Prelevamenti sporadici verranno effettuati anche presso l'utenza (scuole, casa dei bambini, ecc.);
- 3.7. a procedere, in tempo di abbondanza d'acqua ed in ogni caso almeno due volte all'anno, alla vuotatura e pulizia dei serbatoi;
- 3.8. a scaricare periodicamente gli idranti e le saracinesche nella parte più bassa del territorio del Comune;
- 3.9. ad annotare periodicamente le misurazioni delle sorgenti e dei pozzi di captazione;
- 3.10. a vigilare affinché nelle zone di protezione della falda siano rigorosamente rispettate le Ordinanze federali e cantonali;
- 3.11. ad adottare in genere ogni provvedimento inteso ad assicurare il buon funzionamento degli impianti, tubazioni, ecc. al fine di mantenere l'igiene dell'acqua;
- 3.12. a prelevare, una volta all'anno, i campioni per l'analisi chimica completa necessaria a determinare le caratteristiche dell'acqua (durezza, ecc.);
- 3.13. ad eseguire altre analisi, a discrezione o secondo le disposizioni del Laboratorio cantonale d'igiene, atte a prevenire la contaminazione da agenti inquinanti (erbicidi, fertilizzanti, solventi, idrocarburi, radioattività, ecc.).

Art. 4 Campo d'applicazione

Il presente regolamento disciplina la costruzione, l'esercizio, la manutenzione e il finanziamento degli impianti dell'acquedotto come pure i rapporti tra l'AAP e gli utenti.

B. CAPITOLO SECONDO - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE COMUNALI**Art. 5 Estensione dell'acquedotto**

L'AAP distribuisce acqua qualitativamente ineccepibile per usi domestici, artigianali, industriali e agricoli sulla base del presente regolamento, limitatamente al comprensorio di distribuzione, alle capacità degli impianti e secondo le vigenti disposizioni tariffarie.

L'AAP assicura pure l'erogazione dell'acqua necessaria per la lotta contro gli incendi.

L'irrigazione in grandi culture è possibile solo in funzione della disponibilità.

Art. 6 Piano Generale di Distribuzione

Gli impianti dell'acquedotto sono strutturati in base al piano generale di distribuzione (PGD) allestito secondo le direttive cantonali.

Il perimetro del comprensorio coincide con quello della zona edificabile.

L'AAP non è tenuta a fornire acqua oltre la zona edificabile; essa promuove tuttavia, nei limiti delle sue possibilità, l'approvvigionamento di località discoste e di stabili esistenti al di fuori della zona edificabile.

Art. 7 Rete di distribuzione

La rete di distribuzione comprende le condotte principali, quelle di distribuzione e le bocche antincendio. Le condotte principali sono situate nella zona di distribuzione e alimentano le condotte di distribuzione.

Di regola dalle condotte principali non si dipartono allacciamenti.

Le condotte principali fanno parte dell'impianto base e vengono posate secondo i piani di azzonamento e in conformità al piano generale di distribuzione (PGD).

Le condotte di distribuzione, posate all'interno della zona da approvvigionare, sono raccordate alle condotte di allacciamento; esse sono utili per lo sviluppo dei fondi.

Art. 8 Installazioni

L'azienda stabilisce le caratteristiche tecniche e i tracciati delle condotte principali e di distribuzione. Essi sono installati in conformità alle prescrizioni cantonali e secondo le direttive della Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA).

Art. 9 Idranti

Il Comune deve provvedere alla posa degli idranti. Esso contribuisce alle spese per gli idranti e per i loro allacciamenti, alle condotte principali o di distribuzione oppure ad altri impianti destinati in modo preponderante alla lotta anti-incendi.

Gli idranti e gli impianti che li alimentano devono essere messi a disposizione dei pompieri senza limitazioni. I punti di rifornimento d'acqua devono essere in ogni tempo accessibili. In caso d'incendio l'intera riserva d'acqua antincendio è a disposizione dei pompieri.

L'AAP assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti dietro corrispondente rifusione delle spese da parte del Comune.

Art. 10 Azionamento degli idranti e delle saracinesche

Solo le persone autorizzate dall'azienda dell'AAP hanno il diritto di azionare gli idranti, gli sfiatatoi e gli scarichi, di aprire o chiudere le saracinesche.

Art. 11 Utilizzazione dei sedimi privati

Ogni proprietario od utente è tenuto a concedere sul suo fondo i diritti di accesso e di condotta necessari all'installazione ed alla manutenzione delle tubazioni, delle saracinesche, degli idranti e di tollerare la posa delle placchette segnaletiche corrispondenti. È fatta riserva per gli articoli 676 e 742 CC.

C. CAPITOLO TERZO - ALLACCIAMENTO DI STABILI E. SEDIMI

Art. 12 Definizione

Per allacciamento di stabili si intende il collegamento fra l'installazione interna di uno stabile e la condotta di distribuzione. Eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale.

Art. 13 Installazione

Il tracciato e le caratteristiche dell'allacciamento vengono stabiliti dall'AAP.

Art. 14 Esecuzione

Il proprietario del fondo può far eseguire l'allacciamento dello stabile unicamente dagli organi dell'azienda dell'acquedotto o da un installatore ufficialmente riconosciuto dall'AAP, secondo le direttive della SSIGA.

- Art. 15 Condizioni tecniche**
Di regola, ogni stabile possiede il proprio allacciamento. In casi eccezionali l'azienda dell'acquedotto può autorizzare un solo allacciamento per più stabili. Il diametro minimo consentito per la condotta di allacciamento è di 25 mm.
Per lottizzazioni di grandi estensioni possono essere concessi più allacciamenti. Ogni allacciamento dev'essere provvisto di un organo di interruzione installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area di dominio pubblico.
- Art. 16 Acquisizioni di diritti di condotta**
L'acquisizione di eventuali diritti di condotta necessari attraverso i fondi di terzi, compete al proprietario dello stabile da allacciare. Il diritto di condotta può essere iscritto al registro fondiario a spese dell'avente diritto.
- Art. 17 Proprietà dell'allacciamento**
Il tronco di allacciamento su area di dominio pubblico, l'organo di interruzione - anche se questo è situato su area privata - ed il contatore, rimangono di proprietà dell'AAP. Tutto il resto dell'allacciamento appartiene al proprietario dello stabile allacciato.
- Art. 17^{bis} Campo d'applicazione della tassa d'allacciamento**
Qualsiasi allacciamento alle condutture e diramazioni comunali dell'acqua potabile, provvisto di contatore, è soggetto al prelievo di una tassa di allacciamento giusta le tariffe in vigore (Art. 51).
- Art. 18 Manutenzione e sostituzione dell'allacciamento**
La manutenzione o la sostituzione dell'allacciamento di uno stabile avvengono a cura dell'AAP o di un suo installatore concessionario, su area pubblica a spese dell'azienda, su area privata di regola a spese del proprietario del fondo.
L'AAP dev'essere immediatamente informata di eventuali danni all'allacciamento.
- Art. 19 Messa fuori esercizio**
In caso di messa fuori esercizio di un allacciamento, l'AAP provvede alla separazione del tronco della condotta di distribuzione, a spese del proprietario, a meno che venga garantita la riutilizzazione: entro 12 mesi.

D. CAPITOLO QUARTO - INSTALLAZIONI INTERNE DEGLI STABILI

- Art. 20 Installazioni**
L'abbonato deve fare eseguire e mantenere a sue spese le installazioni interne. Tali lavori possono venir eseguiti solo da installatori debitamente autorizzati dall'AAP (installatori concessionari) previa notifica all'azienda stessa.
- Art. 21 Collaudo**
L'AAP esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della messa in esercizio.
L'AAP non si assume alcuna responsabilità per i lavori eseguiti e per gli apparecchi posati dall'installatore. La tassa di collaudo è compresa nella tassa di allacciamento.
- Art. 22 Controlli**
L'AAP deve avere accesso in ogni tempo al contatore ed alle installazioni interne.
In caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni oppure in stato di cattiva manutenzione, il proprietario deve, su intimazione scritta dell'azienda, provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissato. Qualora egli non vi provveda, l'azienda può fare eseguire i lavori a spese del proprietario.
- Art. 23 Prescrizioni tecniche**
Le "Direttive per l'esecuzione delle installazioni di acqua" della Società Svizzera dell'industria del Gas e delle Acque sono obbligatorie per l'esecuzione, la modificazione ed il rinnovo delle installazioni e per il loro esercizio. Le installazioni funzionanti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, non conformi alle direttive SSIGA, dovranno essere aggiornate se l'AAP lo riterrà opportuno e giustificato da preponderanti esigenze tecniche o di natura igienico sanitaria.

- Art. 24 Manutenzione**
Il proprietario provvede affinché i suoi impianti vengano mantenuti in costante ed ineccepibile stato di funzionamento.
- Art. 25 Impianti di trattamento dell'acqua**
Sono permessi unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale di sanità. Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta in entrata atta ad impedire ogni ritorno d'acqua nella rete di distribuzione.
- Art. 26 Pericolo di gelo**
Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono venir messi fuori esercizio e vuotati. L'abbonato è responsabile di tutti i danni.

E. CAPITOLO QUINTO - FORNITURA DELL'ACQUA

- Art. 27 Estensione e garanzia della fornitura**
In linea generale l'acqua viene fornita in permanenza ed alla pressione della rete. L'AAP non assume alcuna garanzia quanto alla composizione, la durezza, la temperatura e la regolarità della pressione.
- Art. 28 Limitazione della fornitura**
Gli organi dell'AAP possono limitare: od interrompere temporaneamente la fornitura di acqua nei seguenti casi:
- per forza maggiore
- disturbi d'esercizio
- carenza d'acqua
- lavori di manutenzione e di riparazione oppure lavori di ampliamento degli impianti.
L'AAP provvede a limitare la durata delle interruzioni. Non assume comunque nessuna responsabilità per eventuali conseguenze negative, non concede risarcimento alcuno, e non scarica l'utente dei suoi obblighi verso il servizio. Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono portate per tempo a conoscenza degli utenti.
La fornitura dell'acqua per uso domestico avrà sempre la preferenza sopra qualsiasi altra destinazione. L'AAP si riserva pertanto il diritto, in caso di particolare siccità, di sospendere temporaneamente il servizio dell'acqua non destinata al consumo domestico come pure di ridurre il quantitativo d'acqua ad ogni abbonato.
- Art. 29 Domanda di allacciamento**
Per ogni nuovo allacciamento deve essere inoltrata all'AAP una domanda di allacciamento. La concessione dell'autorizzazione di allacciamento è soggetta alle disposizioni del presente regolamento ed alle condizioni tariffarie.
L'AAP può rifiutare un allacciamento o la fornitura dell'acqua, fintanto che le installazioni e gli apparecchi non sono conformi alle prescrizioni federali e cantonali, come anche alle direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua della SSIGA.
La domanda dovrà essere inoltrata sull'apposito formulario indicando tutti i dati tecnici richiesti (diametri, consumi, ecc.).
La stessa dovrà essere corredata da una planimetria in scala 1:1000 / 1:500 con il tracciato della condotta principale e della condotta d'allacciamento e con la posizione della saracinesca e del contatore.
- Art. 30 Responsabilità dell'utente**
L'utente risponde nei confronti dell'AAP per tutti i danni da lui causati a seguito di manovre errate di incuria nonché di insufficiente sorveglianza e manutenzione delle sue installazioni. Il proprietario risponde degli atti dei suoi inquilini ed affittuari e di tutti coloro che egli ha autorizzato ad usare le sue installazioni.
- Art. 31 Doveri d'informazione**
Tutte le trasformazioni delle installazioni devono essere annunciate preventivamente per iscritto all'AAP.

- Art. 32 Divieto di cessione d'acqua**
E' vietato all'utente cedere. acqua a terzi o deviarla verso altri fondi senza l'autorizzazione dell'AAP.
E' pure vietato posare derivazioni o prese d'acqua prima del contatore, come pure aprire saracinesche d'arresto piombate.
- Art. 33 Prelievo abusivo**
Chi preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a riparare il danno subito dall'AAP ed inoltre può essere perseguito penalmente.
- Art. 34 Fornitura di acqua temporanea, acqua per cantieri**
La fornitura temporanea d'acqua *per cantieri* o per altri scopi provvisori come pure l'uso degli idranti necessita di un'autorizzazione dell'azienda.
- Art. 35 Contratti di abbonamento**
La fornitura regolare di acqua avviene in base ad un contratto di abbonamento, stipulato con il proprietario del fondo.
L'abbonamento, tra l'altro, fissa la tassa minima. che l'utente è tenuto a pagare anche se il consumo effettivo dell'acqua non raggiunge tale importo.
- Art. 36 Durata e disdetta del contratto**
L'abbonamento *decorre dal mese* dell'avvenuta immissione dell'acqua nella proprietà privata e scade, la. prima volta, contestualmente alla chiusura dell'esercizio annuale, fissata al 31 dicembre.
Il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora da una delle parti non venisse data disdetta, in forma scritta., con un preavviso di almeno tre mesi.
- Art. 37 Debitore della tassa e mutazioni ,**
Debitore della tassa è il proprietario del fondo.
Ogni trapasso di proprietà deve essere notificato all'azienda a cura del vecchio proprietario.
Il nuovo proprietario subentra nelle clausole contrattuali preesistenti.
Il nuovo proprietario risponde solidalmente con il precedente per il pagamento delle tasse arretrate.
- Art. 38 Prelievi di punta anormali**
La fornitura di acqua ad aziende con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, forma l'oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e l'AAP che si riserva il diritto di porre condizioni particolari.

F. CAPITOLO SESTO - CONTATORI

- Art. 39 Posa**
La fornitura ed il conteggio dell'acqua avvengono secondo il consumo misurato dal contatore. Il contatore viene messo a disposizione dall'AAP, che ne cura la posa e la manutenzione.
- Art. 40 Responsabilità**
L'abbonato risponde di tutti i danni al contatore non dovuti alla normale usura. Egli non deve apportare o fare apportare modificazioni al contatore.
- Art. 41 Ubicazione**
L'ubicazione del contatore viene stabilita dall'azienda tenuto conto delle esigenze del proprietario, che deve mettere a disposizione gratuitamente il posto necessario alla posa. Il contatore deve essere posato al riparo dal gelo, di regola fuori del locale del riscaldamento e facilmente accessibile.
- Art. 42 Prescrizioni tecniche**
Prima e dopo il contatore devono essere posati rubinetti d'interruzione.
Per il rimanente devono essere osservate le direttive per l'esecuzione delle installazioni di acqua della SSIGA.

- Art. 43 Misurazioni**
L'AAP procede alla revisione periodica dei contatori a sue spese. Qualora l'utente esprima dubbi sull'esattezza delle misurazioni, il contatore viene smontato dall'AAP e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.
Se le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimangono nel limite di tolleranza del +/- 5%, le spese sono a carico dell'utente. In caso contrario, esse sono sopportate dall'AAP, che assicura anche le spese di revisione dell'apparecchio.
- Art. 44 Disfunzioni**
In caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base al consumo dell'anno precedente. Le disfunzioni devono essere annunciate subito all'AAP.
- Art. 45 Sotto contatori**
Se l'utente desidera posare dei sotto-contatori, ne deve sopportare le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Le prescrizioni tecniche devono essere osservate. L'AAP ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumere la lettura di tali contatori,

G. CAPITOLO SETTIMO - FINANZIAMENTO E TARIFFE

- Art. 46 Autonomia finanziaria**
L'Azienda deve essere per principio finanziariamente ed economicamente indipendente e, provvedere in modo autonomo al finanziamento delle installazioni ed al loro esercizio.
Il finanziamento avviene facendo capo alle seguenti fonti:
- tasse d'allacciamento
- tasse d'utilizzazione
- fatturazione di prestazioni speciali
- altre prestazioni di terzi
- contributi di miglioria
- Art. 47 Prestazioni speciali**
Il rimborso delle spese inerenti le prestazioni speciali dell'AAP, come ad esempio quelle *per* le fontane ornamentali, lavaggio delle strade, delle fognature, ecc., saranno oggetto di un contratto particolare con il Comune.
- Art. 48 Tariffazione**
Le tasse d'allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.
I disavanzi di esercizio sono di regola riportati a conto nuovo.
Il Consiglio comunale in sede di approvazione del consuntivo, ha comunque la facoltà di decidere che il disavanzo registrato venga assunto dalla parte ordinaria della gestione del Comune.
- Art. 49 Spese per le condotte principali e di distribuzione**
Le spese per la posa delle condotte principali vengono sopportate di regola dall'ARI'.
Le spese per la formazione di condotte principali e di distribuzione nelle zone che il PR definisce non edificabili, sono a carico degli utenti che ne fanno richiesta. La posa e l'allacciamento di queste condotte, devono essere eseguite secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico ed il relativo progetto preventivamente approvato dal Municipio.
- Art. 50 Costi d'allacciamento**
I costi della condotta di allacciamento con l'organo d'interruzione ed il tronco di allacciamento alla rete di distribuzione (tee o collare di allacciamento) devono essere sopportati dal proprietario del fondo.
- Art. 51 Tasse d'allacciamento**
Per l'allacciamento all'acquedotto e l'utilizzazione delle sue installazioni vengono prelevate le seguenti tasse:
- Tassa unica di allacciamento
stabilita in base al volume del fabbricato calcolato secondo le norme SIA, compresa fra un minimo di Fr. 1.-- e un massimo di Fr. 2.-- per m³;

Art. 51 Tasse d'allacciamento (continuazione)

- Il volume determinante per il calcolo della tassa può essere ridotto fino a 1/2 se evidenti motivi di proporzionalità lo giustificano;
- Nel caso di allacciamento per scopo agricoli di fondi non edificati oppure nei casi in cui si è già provveduto al prelievo del contributo di miglioria per le condotte AP secondo i disposti dell'art. 3 LCMI, la tassa unica di allacciamento è limitata a tassa amministrativa da un minimo di Fr. 500.-- ad un massimo di Fr. 1'000.-

Art. 52 Tassa di collaudo

Per il collaudo di ogni allacciamento o impianto idrico 1'AAP preleva una tassa di Fr. 50.--.

Art. 53 Tassa d'utilizzazione

Le tasse di utilizzazione sono suddivise in tassa minima e di consumo.

Il Municipio determina annualmente mediante ordinanza le tariffe di consumo sulla base dei seguenti limiti stabiliti dal Legislativo:

Tassa minima annua:

Per ogni contatore posato viene prelevata una tassa minima di Fr. 50,00 se il consumo in m³ accertato è nullo o non raggiunge la quota di consumo che la determina.

Tassa di consumo al m³:

	<u>minima</u>	<u>massima</u>
1) Utenza domestica	Fr. 0,70	Fr. 1,20
2) Attività artigianale, commerciale, istituti pubblici, case di riposo	Fr. 0,70	Fr. 1,20
3) Attività industriale	Fr. 1,00	Fr. 1,50
4) Attività diverse:	Fr. 1,00	Fr. 1,50
- artigianali, commerciali o altre, il cui utilizzo dell'acqua è preponderante per la produzione o lo smercio dei prodotti;		
- case di cura e cliniche private;		
- rubinetti ad uso agricolo utilizzati dagli agricoltori di professione (reddito primario agricolo)		

Eventuali modifiche delle tasse di consumo (punti da 1-2 a 3-4) dovranno sempre essere applicate in modo proporzionale.

Art. 54 Determinazione delle categorie d'utenza

L'Azienda Acqua potabile procede, sulla base delle proprie risultanze d'ufficio e della sua casistica interna, all'attribuzione dell'utenza nelle categorie citate dall'art. 53 del presente Regolamento. Contestazioni relative all'attribuzione della categoria, sono da inoltrare al Municipio, in forma scritta e documentata, entro 15 giorni dal ricevimento della bolletta di consumo AP. Per dirimere i reclami sull'attribuzione della categoria, riferiti in particolar modo ai casi in cui si riscontrano diverse categorie sotto il medesimo contatore (1-2 con 3-4), l'Azienda può imporre all'utente la modifica dell'impianto esistente o la posa di un sotto-contatore. Le spese derivanti dalle modifiche sopra citate, sono poste a carico del proprietario dell'immobile.

Art. 54^{bis} Tassa noleggio contatore

La tassa annua per il nolo del contatore è stabilita dal Municipio sulla base della seguente tabella:

<u>Diametro contatore:</u>	<u>minima</u>	<u>massima</u>
mm 15 e 20	Fr. 20,00	Fr. 40,00
mm 25	Fr. 25,00	Fr. 50,00
mm 32	Fr. 30,00	Fr. 60,00
mm 40	Fr. 50,00	Fr. 100,00
mm 50	Fr. 70,00	Fr. 140,00
mm 65	Fr. 130,00	Fr. 260,00
mm 80	Fr. 140,00	Fr. 280,00
mm 100	Fr. 190,00	Fr. 380,00

Art. 55 Prestazioni speciali

Le prestazioni speciali sono fatturare in base ai prezzi fissati nel tariffario.

Art. 55^{bis} Tassa uso idranti

L'Azienda può, per motivi ritenuti validi, autorizzare l'uso di idranti antincendio anche per altri scopi.

Il consumo di acqua, registrato tramite l'apposito contatore che sarà posato dal personale dell'Azienda, sarà fatturato sulla base dei disposti dell'art. 53.

Art. 55^{ter} Tassa per cantieri

In generale per l'allacciamento di un cantiere alla condotta di distribuzione è obbligatorio la posa del contatore.

Al consumo registrato saranno applicate le *tariffe* di cui all'Art. 53 del presente Regolamento .

Per situazioni di particolari difficoltà d'ordine tecnico (difficoltà nella posa del contatore) o per allacciamenti provvisori riconosciuti dall'Azienda, sarà applicata una tassa mensile di Fr. 100.--.

Art. 56 Prelievo tasse d'utilizzazione e scadenze

Le tasse di utilizzazione ricorrenti sono incassate annualmente per l'utenza alle classi 1-2-4, e semestralmente per l'industria (classe 3).

Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni.

Trascorso tale termine verrà conteggiato un interesse di mora. La percentuale applicata sarà analoga a quella stabilita dall'Autorità cantonale per le contribuzioni

E' riservata la possibilità per il Municipio di decidere l'emissione di acconti come pure di prelevare rate semestrali di acconto agli Utenti delle classi 1, 2 e 4.

Le pretese pecuniarie dell'Azienda nei confronti dell'utente si prescrivono col decorso di cinque anni, riservati altri termini fissati dalla Legge per casi particolari (illecito, dolo, ecc.).

Art. 57 Esecuzione

Se un utente è in ritardo con il pagamento, l'AAP gli indirizza una diffida di pagamento scritta, intimandogli il termine di 10 giorni per regolare la pendenza.

Per l'invio della diffida di pagamento, viene prelevata una tassa così come stabilita dal Consiglio di Stato (Art. 242.3 - Legge Tributaria).

Trascorso tale termine procederà per via esecutiva. In caso di esecuzione infruttuosa l'AAP può disporre per l'interruzione della fornitura, garantendo tuttavia un minimo vitale di erogazione.

Art. 58 Revisione

A prescindere dai casi ipotizzati dall'art. 44 ed a condizione che non sia intervenuta la prescrizione, contro le decisioni dell'Azienda (bollette, fatture, ecc..) è dato il rimedio della revisione se:

- a) non sono stati apprezzati, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dal contesto della fattispecie;
- b) se la decisione è stata influenzata da un atto doloso;
- c) se l'istante è venuto a conoscenza di fatti nuovi, rilevanti, a lui sconosciuti, senza sua colpa, al momento della decisione.

La nuova decisione, motivata, rispettivamente l'istanza di revisione, deve essere intimata, rispettivamente inoltrata al Municipio, entro 15 giorni dalla scoperta del motivo di revisione.

H. CAPITOLO OTTAVO - DISPOSIZIONI PENALI E FINALI**Art. 59 Infrazioni**

Le infrazioni al regolamento di distribuzione dell'acqua ed alle disposizioni emanate in base allo stesso, sono punite *in ossequio* ai disposti degli Art. 148 e seguenti del Regolamento comunale. Restano riservate le disposizioni penali cantonali e federali.

Contro la decisione del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla sua intimazione.

Art. 60 Ricorsi

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Dipartimento delle Istituzioni entro il termine di 15 giorni.

Art. 61 Entrata in vigore

Le modifiche apportate al vigente Regolamento del 16,12.1991, entrano in vigore dalla data d'approvazione da parte del Dipartimento delle Istituzioni.

Approvato dal Municipio di Stabio con risoluzione no. 808 del 13 ottobre 1997.

Approvato dal Consiglio comunale di Stabio con risoluzione no, 06 del 24 giugno 1998.

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con decisione del 12 novembre 1998.